

TI_GERICHTE 60.2012.68 vom 26. April 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-04-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2012.68

FR: TI_GERICHTE 60.2012.68 du 26 avril 2012

IT: TI_GERICHTE 60.2012.68 del 26 aprile 2012

Regeste

Reclamo contro il decreto di commutazione della multa dell'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione di Camorino. commutazione delle multe in giorni di lavoro di utilità pubblica. applicazione di un metro di conversione

Erwägungen

E. 1

quale imputato, destinatario della decisione di commutazione che lo tocca personalmente, direttamente e attualmente nei suoi diritti - è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio. Il gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

E. 1.1

L'1.01.2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), che disciplina, tra l'altro, la procedura penale in materia di contravvenzioni. L'art. 357 cpv. 1 CPP conferisce in particolare alle autorità amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni i poteri del pubblico ministero. La procedura (contravvenzionale) è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d'accusa (art. 357 cpv. 2 CPP). Compatibilmente alle norme federali, il Cantone Ticino il 20.04.2010 ha emanato una nuova Legge di procedura per le contravvenzioni (LPcontr), entrata in vigore l'1.01.2011, che regola il minimo indispensabile e per il resto rinvia al Codice di procedura penale, anche per le contravvenzioni di diritto cantonale (Commentario CPP – M. MINI, art. 17 CPP n. 3). L'art. 1 cpv. 2 di detta legge ribadisce che la procedura davanti all'autorità amministrativa e alle autorità giudiziarie è retta dal Codice di procedura penale.

E. 1.2

L'art. 17 CPP, che concerne le autorità penali delle contravvenzioni, stabilisce che la Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative. In virtù del rinvio dell'art. 106 cpv. 2 seconda frase della LF sulla circolazione stradale del 19.12.1958 (LCStr) [secondo cui "(...) i Cantoni sono incaricati di eseguire la presente legge. Essi prendono le misure necessarie a tale scopo e designano le autorità cantonali competenti "] - in Ticino - il Dipartimento delle istituzioni, la Sezione della circolazione e gli organi di polizia, sono le autorità competenti per l'applicazione delle normative in materia di circolazione stradale e di tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (...) [art. 1 del Regolamento del 2.03.1999 della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale, RLACS]. In modo particolare l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione è competente, tra l'altro, ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di

circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 4 lit. f RLACS). Secondo l'art. 363 cpv. 2 CPP il pubblico ministero o l'autorità penale delle contravvenzioni che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d'accusa o in procedura di decreto penale emanano anche le decisioni successive. Tra quest'ultime rientrano le decisioni della commutazione delle multe, che dunque - dopo l'introduzione del CPP dall'1.01.2011 - non vengono più emesse dal giudice dell'applicazione della pena ma dall'autorità amministrativa che le ha adottate (Messaggio n. 6165 del 21.01.2009 sull'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero, p. 33). L'art. 8 cpv. 2 LPcontr prevede infatti che la multa di cui non è possibile l'incasso è commutata in pena detentiva sostitutiva o in lavoro di pubblica utilità dall'autorità amministrativa che l'ha emanata. Contro una decisione indipendente successiva pronunciata sotto forma di ordinanza o decreto e, di norma, in procedura scritta (...) è dato reclamo (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, in FF 2006 p. 1202). Per gli art. 20 cpv. 1 lit. b e 393 cpv. 1 lit. a CPP in combinazione con l'art. 62 cpv. 2 LOG è la Corte dei reclami penali l'autorità competente a giudicare i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni ex art. 17 CPP. Ne discende dunque la competenza di questa Corte ad esaminare il presente gravame.

E. 1.3

Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.4

Il reclamo, inoltrato il 20/22.02.2012 contro la decisione 8.02.2012 dell'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, notificata il 10.02.2012, è tempestivo. RE

E. 2.1

Il reclamante postula in buona sostanza la commutazione delle multe pronunciate dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, di complessivi CHF 500.-- in 20 ore di lavoro di pubblica utilità, conformemente al fattore di conversione applicato dal Ministero pubblico pari a 4 ore di lavoro di pubblica utilità per ogni CHF 100.-- di multa. L'Ufficio giuridico dal canto suo sostiene l'esistenza di una prassi interna - ripresa dalla precedente autorità competente in ambito di commutazione delle multe (ovverossia l'allora giudice dell'applicazione della pena) -, conforme alle normative in vigore, che prevede un minimo di 32 ore di pubblica utilità per il riscatto di una multa insoluta sino a CHF 800.--, in quanto al di sotto di tale minimo la pena del lavoro di pubblica utilità non avrebbe senso.

E. 2.2

Giusta l'art. 106 CP se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di CHF 10'000.-- (cpv. 1). In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostitutiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi (cpv. 2). Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi scontino una pena adeguata alla sua colpevolezza (cpv. 3). Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli art. 35 e 36 cpv. 2-5 CP (cpv. 5). L'art. 107 cpv. 1 CP dispone altresì che con il consenso dell'autore, il giudice può in sostituzione della multa pronunciata, ordinare un lavoro di pubblica utilità fino a un massimo di 360 ore. Infine a tenore dell'art. 8 cpv. 1 LPcontr la multa di cui non è possibile l'incasso è commutata in pena detentiva sostitutiva o in lavoro di pubblica utilità dall'autorità amministrativa che l'ha emanata.

E. 2.3

Con la riforma della parte generale del Codice penale svizzero entrata in vigore dall'1.01.2007, la multa è diventata la pena ordinaria unica per le contravvenzioni (ad eccezione della possibilità di convertirla in lavoro di utilità pubblica in virtù dell'art. 107 CP), che non sono più punibili con una pena privativa della libertà, ad esclusione della pena detentiva sostitutiva disposta ex art. 106 cpv. 2 CP in caso di mancato pagamento per colpa dell'autore (V. MAIRE, *Les peines pécuniaires*, p. 173-174, in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY, *La nouvelle partie générale du Code pénal suisse*, 2006). A tenore dell'art. 106 cpv. 3 CP il giudice deve simultaneamente stabilire in un unico giudizio l'importo della multa e i giorni - da uno a tre mesi al massimo - della pena detentiva sostitutiva (applicabile se l'autore per sua colpa non provvede al pagamento) commisurandole entrambe non solo alla gravità della colpa dell'autore ma anche alla sua capacità finanziaria (Y. JEANNERET, *Légalité, contravention et nouveau droit: des surprises?*, in RPS 122/2004 p. 29 e 30; *Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998*, in FF 1999 II p. 1825). Anche al lavoro di pubblica utilità è stato posto un limite superiore, pari a 360 ore (art. 107 cpv. 1 CP), equivalente a tre mesi di pena detentiva sostitutiva massima ex art. 106 cpv. 2 CP; limiti questi (applicabili in materia contravvenzionale), corrispondenti alla metà di quanto previsto in ambito di sanzionamento di crimini e delitti ex art. 34 cpv. 1, 36 cpv. 1 e 37 cpv. 1 CP (BSK *Strafrecht I* – B. BRÄGGER, 2a. ed., art. 107 CP n. 1). L'art. 107 CP, applicabile in ambito contravvenzionale, stabilisce soltanto il limite massimo superiore (di 360 ore) del lavoro di pubblica utilità, ma non prescrive (espressamente) nulla riguardo ad un tasso di conversione tra l'importo della multa e il numero di ore del lavoro di pubblica utilità in sostituzione alla stessa, come invece previsto dall'art. 39 cpv. 2 CP per i crimini e i delitti, secondo cui quattro ore di lavoro di utilità pubblica corrispondono a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva. Il legislatore ha espressamente voluto lasciare al giudice la libertà di stabilire un fattore di commutazione (ovverossia a un giorno di privazione della libertà corrisponde una determinata somma), pur rilevando che " nella prassi per i casi ricorrenti, è probabile che si adotterà comunque un fattore di commutazione " (*Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998*, FF 1999 p. 1825). Ciò ha incontrato critiche da parte della dottrina, che ha ritenuto straordinario il fatto che il Consiglio federale, nel suo messaggio del 21.09.1998, si è da un lato rallegrato di aver, nell'ambito della riforma della parte generale del Codice penale, abbandonato un fattore di conversione legale, e dall'altro lato ha ammesso l'instaurarsi nella pratica, per i casi ricorrenti, di un tale fattore. Così che ciò avrebbe come risultato quello di favorire le disparità cantonali (Y. JEANNERET, *op. cit.*, RPS 122/2004, p. 39-40). Almeno una parte

della dottrina ritiene - in analogia all'art. 39 cpv. 2 CP - che debba essere applicato il criterio di quattro ore di lavoro di pubblica utilità per un giorno di pena privativa della libertà (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET, Code pénal I, art. 107 CP n. 2 e dottrina ivi citata). Questa soluzione risulta anche dal confronto tra il massimo della pena detentiva sostitutiva (art. 106 cpv. 2 CP) e il massimo delle ore di lavoro di pubblica utilità (art. 107 cpv. 1 CP).

E. 2.4

Ora, nel nostro Cantone, il Ministero pubblico ha optato per una prassi secondo cui di regola, in ambito contravvenzionale, a un importo di CHF 100.-- di multa corrispondono un giorno di pena detentiva rispettivamente quattro ore di lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione in materia di contravvenzioni in ambito di circolazione stradale, riprendendo una prassi precedentemente instaurata dal giudice dell'applicazione della pena, pone preliminarmente un limite minimo di 32 ore di lavoro di utilità pubblica per le multe sino ad un importo di CHF 800.--. Come visto ai considerandi che precedono, la fissazione di un minimo di ore non viola l'ordinamento giuridico ed è comprensibile in un'ottica organizzativa e pratica. Tuttavia essa è atta a creare delle disparità ove ci si trovi a giudicare contravvenzioni in materia di circolazione stradale oppure in altre materie del diritto penale, disparità che questa Corte ritiene non trovi sufficiente giustificazione e debba essere evitata. Ne consegue che il presente gravame trova fondamento, così che anche in materia di circolazione stradale deve essere applicato lo stesso fattore di conversione in uso al Ministero pubblico, scevro da un determinato minimo di ore di lavoro di pubblica utilità.

E. 3

Il reclamo è accolto e gli atti vengono rinviati all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, affinché statuisca ai sensi dei considerandi che precedono. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili, non avendo RE 1 fatto capo alle prestazioni di un legale. Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 20, 357, 363, 379 ss. CPP, 106 e 107 CP, 62 cpv. 2 LOG, la LPcontr, la LCStr, la LACS, il RLACS ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è accolto. §. Di conseguenza gli atti vengono rinviati alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, di Camorino, affinché statuisca nuovamente ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la rikusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: - Per la Corte dei reclami penali Il presidente
La cancelliera